



Lorenzo Zogheri

NOTAIO

Repertorio n. 52.436

Raccolta n. 26.592

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "FONDAZIONE MARINO MARINI"**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventicinque e questo giorno diciannove del mese di dicembre (19.12.2025) in Pistoia, nel mio studio notarile, Via Filippo Pacini n. 40, alle ore nove.

Innanzitutto a me dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il Signor:

- **NICCOLAI Avv. ANDREA**, nato a Pistoia (PT) il 10 ottobre 1953 e domiciliato per la carica in Pistoia (PT), Corso Silvano Fedi n. 30 (codice fiscale NCC NDR 53R10 G713R).

Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua dichiarata qualità di Presidente della **"FONDAZIONE MARINO MARINI"**, con sede in Pistoia (PT), Corso Silvano Fedi n. 30, codice fiscale 00991570474, iscritta al numero 81 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia, mi chiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di tale Fondazione qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione nuovo statuto.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente statuto e su unanime designazione dei presenti, il Comparente nella indicata sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata;

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, e precisamente: sé medesimo (Presidente), Sanesi Dr.ssa Irene, Celani Dr.ssa Jennifer, Panelli Avv. Enrico e Mannelli Arch. Alessandro (Consiglieri);

- che pertanto la presente riunione è validamente costituita ed idonea a deliberare sul suddetto ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati.

Passandosi all'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda innanzitutto agli intervenuti le motivazioni che rendono necessario procedere all'adozione di un nuovo statuto in sostituzione di quello attualmente vigente adottato contestualmente alla costituzione della Fondazione avvenuta con l'atto ricevuto dal Notaio Luigi Rogantini

**REGISTRATO A
PISTOIA**

il 23 dicembre 2025

al n. 8310 serie 1T

Euro 200,00

Picco in data 29 novembre 1983 Rep. 541/133.

Il Presidente in particolare sottolinea come l'attuale Statuto non sia più rispondente alle esigenze organizzative, gestionali e operative della Fondazione, e come nel corso degli anni il contesto normativo, istituzionale e operativo in cui la Fondazione svolge la propria attività abbia subito significative evoluzioni, rendendo necessario un aggiornamento delle disposizioni statutarie, con particolare riferimento a quelle riguardanti la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia oggi incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.a., il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e il Consiglio del Collegio dei ragionieri oggi unificati nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Evidenzia inoltre il Presidente che le vicende che hanno contrassegnato la gestione dell'ente negli ultimi anni hanno manifestato l'opportunità di introdurre una disciplina interna più chiara e dettagliata, capace di definire con maggiore precisione competenze, procedure e ambiti d'intervento degli organi della Fondazione.

Ricorda infine il Presidente come, alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione abbia ritenuto opportuno procedere alla stesura di un nuovo testo di Statuto che, nell'assoluto rispetto delle volontà della fondatrice, Sig.ra Pedrazzini Mercedes Vedova Marini, ha l'obiettivo di assicurare una governance più trasparente, efficace e conforme alle attuali necessità organizzative e gestionali dell'ente.

Il Presidente invita dunque me Notaio a dare lettura del nuovo testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Terminata la lettura, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di:

1) stabilire che il funzionamento della Fondazione sia regolato compiutamente dalle norme contenute nel documento denominato Statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

2) autorizzare il Presidente, conferendogli all'uopo ogni e più ampio mandato, a procedere al compimento di tutte le formalità necessarie per l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia, autorizzandolo altresì ad apportare al testo dello statuto allegato le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche a tal fine necessarie.

Dopo breve discussione, all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare tutte le proposte del Presidente come sopra testualmente riportate.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore nove e venticinque minuti.

L'atto presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio in un solo foglio, del quale lo scritturato occupa due intere pagine oltre la presente, è da me Notaio letto, unitamente all'allegato, al Comparente che lo dichiara conforme a verità e alla sua volontà e con me lo sottoscrive qui in fine alle ore nove e ventotto minuti.

FIRMATO: ANDREA NICCOLAI, LORENZO ZOGHERI.



Allegato 1
Rep. n. 52436
Racc. N. 26592

FONDAZIONE MARINO MARINI - PISTOIA

STATUTO

FONDAZIONE "MARINO MARINI"

ART. 1- Costituzione, denominazione, sede, fondatori

1.1 Con atto ai rogiti Notaio Luigi Rogantini Picco di Firenze la Sig.ra Mercedes Pedrazzini Ved. Marini ha costituito la "Fondazione MARINO MARINI", con sede in Pistoia, Corso Silvano Fedi n. 30. La sede non potrà essere spostata in altra città, così come previsto nel suddetto atto di costituzione.

1.2 La Fondazione non ha scopo di lucro.

ART. 2 - Finalità

2.1 La fondazione ha lo scopo di assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dell'opera e del patrimonio artistico di Marino Marini. Essa promuove e patrocina mostre antologiche, pubblicazioni d'arte ed ogni altra iniziativa, specie di ricerca e di studio, capace di valorizzare ed onorare l'opera e la memoria dell'Artista: assicura l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio artistico nelle modalità stabilite in separato regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché la conservazione, a fini di ordinamento storiografico e filologico, del materiale d'archivio di Marino Marini; dispone sulla conservazione e l'adeguata destinazione delle opere di Marino Marini, di qualunque natura,


[Signature]
[Signature]

Corso Silvano Fedi, 30 - 51100 Pistoia PT - Italy

info@fondazionemarinomarini.it

che ad essa pervengano a qualsiasi titolo; si adopera, nei limiti consentiti dalla legge e dagli atti di istituzione, per il coordinamento e il corretto svolgimento delle attività e delle funzioni del Centro di documentazione dell'opera di Marino Marini di Pistoia e del Museo Marino Marini di S. Pancrazio a Firenze e di tutte le altre collezioni pubbliche nazionali ed internazionali frutto delle donazioni di Marino Marini e/o della Fondatrice Mercedes Pedrazzini; esercita, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, i diritti di utilizzazione delle opere di Marino Marini trasmissibile dalla fondatrice, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale: svolge, in conformità col presente statuto e con l'atto costitutivo, ogni altra attività necessaria al conseguimento dei suoi scopi, tra le quali l'autentica delle opere autografe e l'esercizio delle azioni contro le falsificazione delle opere d'arte.

2.2 La Fondazione - nei limiti consentiti dalla normativa di settore può inoltre svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse a quelle istituzionali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui nell'esclusivo interesse della Fondazione, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o Privati, che siano considerate necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare, gestire o cedere i beni – ivi comprese quote societarie - di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti alle condizioni e nei limiti fissati nel presente Statuto o nella relativa delibera; c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno,

concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico; f) svolgere, nei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e la raccolta di sponsorizzazioni; g) intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo della cultura e dell'arte, svolgendo altresì attività di studio e di sensibilizzazione; h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; i) portare a termine le edizioni non completate di opere e/o multipli; l) amministrare e gestire gli incassi provenienti dai diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti di cui agli art. 144 e ss. L. 633/1941; amministrare e gestire la concessione di tutti i diritti di utilizzazione economica ex L. 633/1941 delle opere di Marino Marini, nessuno escluso, mediante opportuni accordi o contratti, sia a titolo gratuito che oneroso.



Anna Riccati

ART. 3 – Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalle opere di Marino Marini trasmesse alla Fondazione dalla Fondatrice;
- b) dai diritti di utilizzazione delle opere di Marino Marini;

- c) dal fondo iniziale di dotazione della Fondazione, conferito dalla fondatrice, nella somma di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni), nonché dagli incrementi derivati dall'investimento del medesimo;
- d) dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi in denaro o beni mobili e immobili di Enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- e) da eventuali avanzi di bilancio che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare all'incremento del patrimonio.

3.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità indicate all'Art. 2.

ART. 4 – Fondi per la gestione

4.1 L'Ente provvede all'adempimento dei propri scopi statutari:

- a) con il fondo di dotazione ed i redditi da esso derivanti;
- b) con i diritti di utilizzazione delle opere di Marino Marini e diritti connessi, così come trasmessi dalla Fondatrice della Fondazione;
- c) con ogni altro contributo ed elargizione che ad esso pervenga da parte di soggetti pubblici e privati;
- d) con ogni altra entrata comunque denominata e di qualsiasi natura non espressamente destinata ad incremento del fondo di dotazione;
- e) con i ricavi e proventi derivanti da attività economiche quali ad esempio organizzazione di mostre, di eventi culturali o scientifici, e dalla vendita di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività culturali.

4.2 Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare in ordine all'impiego dei beni e delle risorse economiche della Fondazione, curandone gli investimenti e i disinvestimenti secondo criteri coerenti con le finalità istituzionali e nel rispetto dei limiti previsti dal presente Statuto.

ART. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori.

ART. 6 - Consiglio di Amministrazione - composizione, durata

6.1 Il Consiglio d'amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri.

Fanno parte del Consiglio d'amministrazione:

- a) il Sindaco del Comune di Pistoia o altra persona da lui nominata;
- b) il Presidente di Intesa Sanpaolo o altra persona da lui nominata;
- c) il Soprintendente per i beni artistici e storici competente per la Provincia di Pistoia o altra persona da lui nominata.

6.2 Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare per cooptazione fino a due membri, avuto riguardo alla probità, onorabilità, competenza ed esperienza delle persone. Qualora il nominato non accetti la carica entro quindici giorni dalla nomina, il Consiglio provvede a sostituirlo.

6.3 Il Sindaco, il Presidente di Intesa Sanpaolo ed il Soprintendente per i beni artistici e storici rimangono in carica per la durata del loro mandato. I membri del Consiglio di Amministrazione eventualmente nominati del Sindaco, del Presidente di Intesa Sanpaolo e del Soprintendente per i beni artistici e storici ed i membri cooptati rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

6.4 In caso di dimissioni o impedimento permanente dei membri nominati ai sensi dell'art. 6.1 lettere a), b) e c), l'organo che li ha nominati provvede alla reintegrazione, ferma l'applicazione dell'art. 25 comma primo codice



Giampaolo

Andrea Niccoli

civile in caso di loro inerzia. In caso dimissioni o impedimento permanente dei membri cooptati dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio può provvedere alla loro reintegrazione ai sensi dell'art. 6.2.

6.5 Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

6.6 Nel caso di dimissione, permanente impedimento, decesso di uno dei Consiglieri, il Consigliere eletto in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

6.7 Ai Membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Sindaco di Pistoia e dei suoi nominati qualora rivestano la carica di Assessore o Consigliere Comunale, spetta un gettone di presenza per ogni seduta se consentito dalla normativa vigente. L'ammontare dei gettoni è determinato annualmente, su proposta del Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

6.8 Ai Consiglieri della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del loro incarico.

ART. 7 - Consiglio di Amministrazione - compiti

7.1 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio dell'anno successivo, che decorre dal 1^a gennaio al 31 dicembre; il bilancio preventivo è accompagnato dal programma di lavoro per l'anno cui si riferisce;
- approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente; il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno cui si riferisce;

- delibera, sentito il Comitato Scientifico, l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni della Fondazione;
- dispone, nel rispetto delle finalità statutarie, il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio; in questo ambito, e purché tale attività abbia comunque la finalità di miglior gestione della liquidità, può investire il patrimonio in titoli obbligazionari in Euro, avvalendosi di un contratto di consulenza con istituto di primaria importanza, dando delega a 2 componenti di effettuare le operazioni;
- delibera, sentito il Comitato Scientifico, su eventuali accordi di collaborazione tra la fondazione ed altri istituti, associazioni, enti e privati;
- delibera in merito all'assunzione e al licenziamento del personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore generale, determinandone le relative attribuzioni e compensi, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
- nomina e revoca, su proposta del Presidente, i dirigenti, determinandone le relative attribuzioni e compensi, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
- nomina, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.11 dello statuto, i componenti del Comitato Scientifico, sentiti i membri in carica dello stesso;
- fissa di anno in anno, nella seduta di approvazione del bilancio consuntivo, i compensi e i gettoni di presenza degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione;
- approva le direttive generali, gli indirizzi e gli obiettivi che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- predispone i regolamenti interni necessari per il funzionamento della Fondazione;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Giulio Nicolini]

-attesta l'inserimento nel proprio archivio delle opere autografe di Marino Marini, acquisito il parere vincolante del Comitato per l'Autentica e l'Archiviazione;

- provvede allo svolgimento di tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione può modificare lo Statuto, nel rispetto della volontà della Prima Fondatrice e ferme le finalità indicate all'Art. 2, con il voto favorevole di almeno 2/3 (o 4/5) dei componenti, nel rispetto della normativa vigente per le persone giuridiche private.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più Consiglieri singole funzioni senza la rappresentanza legale, nonché l'attuazione delle proprie delibere. Può altresì delegare ad uno dei consiglieri le funzioni di tesoreria.

ART. 8 - Consiglio di Amministrazione - funzionamento

8.1 La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona dal medesimo designata.

8.2 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio è inoltre convocato dal Presidente su richiesta della maggioranza dei membri.

8.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia ed anche in video conferenza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

8.4 L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

8.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, per la nomina dei propri membri ai sensi dell'art. 6 e per l'elezione del Presidente, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di amministrazione in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

8.6 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.

ART. 9 – Presidente della Fondazione

9.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza dei componenti

9.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; ha la rappresentanza legale della fondazione e cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio. Egli inoltre svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività degli Organi della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.



[Signature]

Heesker Niccolò

9.3 Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:

- a) la proposta al Consiglio di Amministrazione della nomina e della revoca del Direttore generale, nonché dell'attribuzione a quest'ultimo del compenso e del compimento di specifiche operazioni;
- b) la proposta al Consiglio di Amministrazione della nomina e della revoca dei dirigenti, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e dei compensi;
- c) la nomina e la revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

9.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Consigliere anziano. Si intende per Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. Di fronte ai terzi, la firma del Consigliere anziano è prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 10 - Direttore generale

Al Direttore generale spettano la individuazione, l'elaborazione e la predisposizione dei programmi e dei piani di tutte le attività culturali, scientifiche e artistiche della Fondazione, oltre che la responsabilità della gestione della Fondazione, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Scientifico. A titolo esemplificativo i compiti del Direttore generale sono:

- a) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;
- b) collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della Fondazione;
- c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio, l'organizzazione generale, le attività tecnico-

amministrative, economico-finanziarie, artistiche-culturali e tutte le attività connesse o strumentali della Fondazione, comprese le attività di conservazione delle opere della collezione privata della Fondazione;

e) predisporre i programmi di attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

f) predisporre i conti preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, corredandoli delle apposite relazioni, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo;

g) predisporre la bozza dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

h) dirigere il personale della Fondazione;

i) firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;

k) verificare periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;

l) proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della Fondazione;

m) esercitare i poteri e le funzioni eventualmente conferitigli, con apposti delibere o atti, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi;

n) svolgere ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

Art. 11 – Comitato Scientifico

11.1 Il Comitato scientifico è composto da tre membri di riconosciuta competenza professionale e artistica, nominati la prima volta dalla fondatrice ed in seguito dal Consiglio di amministrazione.

11.2 I membri del Comitato nominati dalla fondatrice durano in carica 10 anni e sono rieleggibili. I membri nominati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. In caso di decesso, dimissioni o



Donato Nicastri

Donato Nicastri

impedimento permanente di uno o più membri del Comitato; il Consiglio di amministrazione provvede alla reintegrazione dell'organo.

11.3 Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente.

11.4 In caso di assenza o impedimenti di questi, la presidenza spetta al membro più anziano, reputandosi tale colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Comitato e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

ART. 12 – Compiti del Comitato Scientifico

12.1 Il Comitato scientifico formula proposte per l'attività culturale e scientifica della fondazione: fornisce le indicazioni idonee a permettere alla fondazione il costante adempimento dell'attività di tutela del patrimonio, dell'opera e della memoria di Marino Marini; suggerisce i criteri per l'adeguata sistemazione delle opere dell'Artista acquisite, a qualsiasi titolo, dalla fondazione; segnala gli istituti, associazioni, enti e privati ritenuti idonei a collaborare all'attuazione degli scopi della fondazione; esprime i pareri richiestigli ex art.7 del presente statuto, ed ogni altro parere sui risultati conseguiti dalla fondazione e sulle attività culturali da questa predisposte. Il Comitato Scientifico propone la programmazione delle attività culturali, artistiche e di ricerca della fondazione con apposita relazione da predisporre entro il 30 ottobre di ogni anno.

12.2 Il Comitato Scientifico, eventualmente integrato su proposta del Consiglio di Amministrazione con uno o due ulteriori membri di riconosciuta competenza professionale ed artistica, svolge la funzione di Comitato per l'Autentica e l'Archiviazione delle opere sulla base di apposito regolamento predisposto dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo reputi necessario, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. E' convocato altresì su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Alle riunioni del Comitato scientifico può partecipare il Direttore Generale. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente del Comitato e dal segretario verbalizzante delle sedute.

12.4 Per la validità delle deliberazioni del Comitato scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12.5 A ciascun membro del Comitato scientifico spettano un gettone di presenza, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'organo, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 13 – Organo di controllo

13.1 Il Collegio dei revisori svolge funzioni di organo di controllo e revisione contabile ed è composto da due membri, uno nominato dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia e uno dal Presidente di Intesa Sanpaolo. Il Presidente è nominato dallo stesso Collegio all'unanimità; nel caso in cui non venga raggiunta l'unanimità la nomina sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 I membri del Collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

13.3 Il Collegio dei revisori dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

13.4 In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico di un membro del Collegio dei revisori, l'Organo che lo ha nominato provvederà alla nomina del suo sostituto. I membri subentranti restano in carica fino alla fine del mandato del Collegio.

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico del Presidente dell'Organo di controllo, svolge le funzioni di Presidente l'altro membro fino



[Handwritten signature]

Flavio Ricastelli

alla designazione del membro sostituito ed alla conseguente nomina del nuovo Presidente.

13.5 Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

13.6 Le riunioni del Collegio dei revisori possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione fra tutti i partecipanti; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

13.7 I verbali del Collegio dei revisori sono riportati in apposito libro tenuto dal collegio stesso.

13.8 I membri del Collegio dei revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

13.9 Al Collegio dei revisori spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14 - Criteri di gestione e bilancio

14.1 La Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione, efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, assicurando la massima qualità a tutte le sue attività, nel rispetto delle norme di riferimento, con riguardo alla trasparenza ed efficacia della sua gestione.

14.2 Qualora lo richiedano particolari esigenze, che dovranno constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione assunta prima della scadenza del termine ordinario, il termine per la convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio consuntivo potrà essere prorogato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 15 - Libri della Fondazione

La Fondazione tiene i seguenti libri:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione a cura del Consiglio medesimo, in cui devono essere trascritti anche i relativi verbali;
- b) il libro delle adunanze del Comitato scientifico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo e l'Autorità Governativa hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Presidente, che risponde entro dieci giorni.

Articolo 16 - Diritti

La Fondazione ha il diritto esclusivo dell'utilizzazione del suo nome, del suo marchio-logotipo, delle denominazioni storiche dei musei e degli istituti di pertinenza e di tutte le manifestazioni organizzate, nei limiti degli atti concessori.

ART. 17 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione della fondazione, il patrimonio risultante alla chiusura della liquidazione sarà devoluto all'ente, istituto o museo che la fondatrice o, in difetto, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato scientifico, designeranno.

Il liquidatore sarà nominato dal Consiglio di amministrazione

Articolo 18 - Disposizioni transitorie e finali

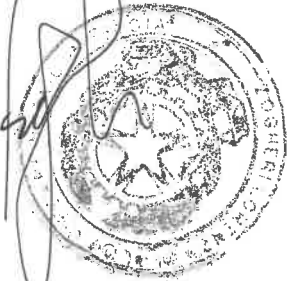
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ai sensi e con le modalità prevista dal D.P.R. 361 del 2000. I membri del Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del

presente Statuto restano in carica per un quinquennio decorrente dalla data di loro nomina o cooptazione, fatta eccezione per il componente eventualmente nominato dalla Soprintendenza che dovrà essere individuato ai sensi dell'art. 6.1. lett. c) del presente Statuto dell'amministrazione territorialmente competente.

I membri del Collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto restano in carica per la durata del mandato loro conferito all'atto della nomina. Alla scadenza, si procede al loro rinnovo nelle modalità previste dal presente Statuto.

Andrea Niccoli
[Signature]



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. *Lorenzo Zogheri*, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 31 agosto 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero diciannove (=19=) pagine, esclusa la presente, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

24 dicembre 2025 in Pistoia, nel mio studio notarile, Via Filippo Pacini n. 40.

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri.